

# ORGANISMO DI MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE DEL FORO DI PESARO

ISCRITTO AL N.90 DEL REGISTRO DEGLI ORGANISMI DI CONCILIAZIONE

PIAZZALE CARDUCCI 12 – C/O TRIBUNALE DI PESARO – 61121 PESARO

## CODICE ETICO E DI CONDOTTA

### A. Preambolo

1. Il presente Codice Etico e di condotta, ispirato al codice di condotta europeo per mediatori del 2004, stabilisce una serie di principi e di obblighi, ai quali tutti i mediatori dell'Organismo di Conciliazione Forense del Foro di Pesaro, hanno l'obbligo di aderire, impegnandosi ad osservare sotto la propria responsabilità che, tra l'altro, può comportare la loro sospensione dalla turnazione e/o la cancellazione dalle liste dell'Organismo, ogni suo precetto.
2. Essere iscritti all'Organismo di Mediazione e Conciliazione del Foro di Pesaro, comporta l'accettazione incondizionata e senza riserve del Regolamento dell'Organismo, degli allegati ad esso e del presente Codice Etico e di Condotta.
3. Il Codice Etico e di condotta dell'Organismo Forense di Pesaro è una carta dei diritti e dei doveri morali tesa alla definizione delle responsabilità etico-sociali di ogni partecipante alla sua organizzazione e al suo funzionamento.
4. Il Codice Etico pertanto è teso a definire l'insieme dei principi ai quali sono chiamati ad uniformarsi tutte le persone che, a vario titolo, partecipino all'organizzazione e al funzionamento dell'Organismo stesso.
5. I destinatari del Codice Etico sono chiamati al rispetto dei valori e dei principi del Codice Etico e sono tenuti a tutelare e preservare, attraverso i propri comportamenti, la rispettabilità e l'immagine dell'Organismo di Mediazione, nonché l'integrità del suo patrimonio culturale ed umano.
6. Il Codice Etico comunque non sostituisce né prevale sulle leggi vigenti dell'Ordinamento Giuridico della Repubblica Italiana.
7. Il presente Codice Etico si compone di porzioni del Codice di Condotta elaborato dal CNF, adattato alle esigenze ed alla realtà dell'Organismo Forense di Pesaro.
8. L'iscrizione all'elenco dei Mediatori dell'OdM Forense di Pesaro è riservata ai professionisti con effettivo esercizio della professione forense o altra professione non inferiore a 5 anni, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 4 D.M. 150/2023..
9. Requisito necessario per l'iscrizione è altresì la presentazione di un attestato di partecipazione on esito positivo ad un corso specifico di formazione a ciò qualificante della durata di almeno 50 ore, nonché la partecipazione in qualità di Uditore ad almeno 5 procedure di mediazione effettivamente svolte con la partecipazione delle parti, nonché la sottoscrizione di polizza RC professionale estesa all'attività di mediazione.

10. Successivamente all'entrata in vigore del D.M. 150/2023, ai sensi dell'art. 23 di detto decreto, requisito di iscrizione è la presentazione di un attestato di partecipazione ad un corso specifico di formazione riservato ad un numero massimo di 40 partecipanti di durata non inferiore a 80 ore, oltre allo svolgimento di un tirocinio mediante partecipazione, affiancando il mediatore, a non meno di 10 mediazioni con adesione della parte invitata, oltre ai summenzionati requisiti di onorabilità e sottoscrizione di polizza RC.

11. I mediatori iscritti nell'elenco devono mantenere i livelli qualitativi richiesti dall'OdM frequentando corsi di formazione e aggiornamento di almeno 18 ore per biennio (art. 24 D.M. 150/2023).

12. Il rifiuto senza giustificato motivo, da parte di un mediatore all'incarico a lui affidato, quando reiterato per più di tre volte nell'arco di un triennio, comporta la cancellazione dello stesso dall'elenco dei mediatori dell'OdM.

13. La mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento comporta le conseguenze di cui all'art. 10 dello Statuto e art. 11 Regolamento dell'OdM.

## **B. Competenza, Nomina, Indipendenza, imparzialità, Neutralità**

1. Ai fini del presente Codice Etico, per Mediazione si intende un'attività, comunque denominata, svolta da un Professionista, soggetto terzo imparziale, neutrale indipendente ed equi prossimo altamente qualificato (in seguito: il Mediatore), finalizzata ad assistere due o più Parti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche E all'art. 815, c.1, c.p.c..

2. Inoltre, il Mediatore non potrà ricevere dalle parti alcun tipo di incarico professionale di qualunque natura per una durata di 24 mesi dalla conclusione della mediazione.

Se entrambe le parti chiedono la nomina di un Mediatore specifico, presente nell'elenco, questi può accettare la nomina anche se conosce le parti in questione.

3. In particolare, il mediatore può essere ricusato in qualsiasi momento dalle parti in mediazione: a). se egli stesso o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nella procedura; b). se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o è convivente o commensale abituale di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti, o di alcuno dei difensori o consulenti delle stesse; c). se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, con un suo rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori o consulenti; d). se è legato ad una delle parti, a una società da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a società sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettono l'indipendenza; inoltre, se è tutore o curatore di una delle parti; 5. se ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi ha deposto come testimone.

L'adesione al Codice di condotta, non pregiudica l'applicazione della normativa nazionale e delle regole che disciplinano la professione, tra cui in primo luogo, il Codice Deontologico.

## **B.1 NOMINA**

1. Prima di accettare l'incarico, il Mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito. Il Mediatore designato dalla Commissione deve accettare la nomina solo quando abbia la certezza assoluta di poter essere neutrale e equi prossimo rispetto alle parti in controversia.
2. Il mediatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato, nonché di poter svolgere il proprio compito con la preparazione e la competenza richieste dalla funzione che andrà a svolgere.
3. Il Mediatore Deve essere adeguatamente formato e si impegna a mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione in particolare sulle tecniche di mediazione e composizione dei conflitti.
4. Il Mediatore si obbliga a rispettare i principi previsti dal Regolamento dell'OdM di cui è iscritto.
5. Il mediatore deve sottoscrivere prima dell'inizio di ciascun procedimento di mediazione e comunque prima dell'incontro con le parti una dichiarazione di imparzialità indipendenza e neutralità. Egli Si impegna inoltre a comunicare qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza e imparzialità o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità.
6. Il mediatore deve sempre agire e dare l'impressione di agire in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite. Il mediatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni qualora emergano elementi che gli impediscano di mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.
7. Qualora esistano circostanze che possano intaccare l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi il mediatore deve informarne immediatamente le parti unitamente all'OdM, prima di agire e di proseguire la propria opera.
8. Le suddette circostanze includono: qualsiasi relazione di tipo strettamente personale o professionale con una delle parti; Qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere diretto o indiretto in relazione all'esito della mediazione; Il fatto che il mediatore abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una delle parti.
9. In tali casi, il Mediatore può accettare l'incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza assicurando piena imparzialità e in ogni caso con il consenso espresso di tutte le parti.
10. Il dovere di informare le parti, costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.
11. È fatto divieto al mediatore di assumere diritti o obblighi connessi direttamente o indirettamente con gli affari trattati ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio. Il mediatore non può percepire compensi direttamente dalle parti.

12. Il mediatore può essere ricusato in qualsiasi momento dalle parti in mediazione qualora lo stesso non si sia attenuto alle disposizioni di cui all'articolo del D.M. 150/2023, all'art. 62 del Codice Deontologico Forense e Codice di Deontologia Professionale dei Geometri.

### **C. Procedura**

1. Il mediatore deve assicurarsi che prima dell'inizio dell'incontro di mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato:

- a) Le finalità e la natura del procedimento di mediazione;
- b) Il ruolo del Mediatore e delle parti e degli avvocati che assistono le parti;
- c) Gli obblighi di riservatezza a carico del mediatore delle parti e di tutti coloro che intervengono nel procedimento di mediazione
- d) Il Mediatore verifica, nel caso in cui le parti non partecipino personalmente all'incontro, che i loro rappresentanti siano muniti dei necessari poteri.
- e) Il Mediatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.
- f) Le parti possono concordare con il Mediatore il modo in cui la Mediazione verrà condotta, nel rispetto del vigente Regolamento, e se lo reputa il Mediatore potrà ascoltare le parti separatamente.
- g) Il Mediatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla mediazione o che sia ad essa correlata incluso il fatto che la mediazione debba avvenire o sia avvenuta salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.
- h) Qualsiasi informazione fornita al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti, senza il consenso della parte interessata, salvo che non si altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.
- i) Il Mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto dalle parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini.
- j) Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione.

2. Il Mediatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore e dalla tipologia di controversia, dal numero degli incontri e dal compenso.

### **D. Onorari**

1. Il Mediatore non deve sollecitare né accettare alcun accordo diretto o indiretto con le parti e i loro difensori in relazione alle spese e agli onorari, ad esclusione di quelli specificatamente previsti dal Regolamento e dalle tariffe ad esso allegate.

2. Ed infatti, l'onorario è stabilito dalla segreteria sulla base del valore della controversia ed in base alle già menzionate tariffe.

3. È fatto divieto al Mediatore di percepire i compensi per la propria attività direttamente dalle parti.

## **E. Requisiti di onorabilità del mediatore**

1. Il Mediatore iscritto nell'elenco dell'OdM Forense di Pesaro, dichiara ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 al medesimo OdM, esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo, di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 4 D.M. 150/2023.
2. La mancata veridicità di quanto dichiarato al momento dell'iscrizione comporta la cancellazione del Mediatore dall'elenco dell'OdM e la sua immediata sostituzione nelle procedure allo stesso affidate e non definite senza che per queste ultime il Mediatore possa pretendere alcun tipo di compenso.
3. Il Mediatore si obbliga altresì a rendere nota all'OdM ogni circostanza che possa inficiare il mantenimento ininterrotto dei già menzionati requisiti di onorabilità.
4. L'OdM provvederà quindi a sospendere il Mediatore dall'attività, sino alla definizione di tali circostanze, ovvero, se le condizioni ex lege sono già maturate, alla sua cancellazione dall'elenco dei mediatori.
5. la mancata comunicazione all'OdM della possibilità o del fatto che sia compromessa la permanenza dei requisiti di onorabilità di legge, comporta, previa contestazione scritta della violazione da parte del C.D. dell'OdM e contestuale assegnazione di giorni 15 quale termine a difesa, dapprima la sospensione cautelare, ed in caso di accertamento della fattispecie contestata, nei casi di particolare gravità, la cancellazione del mediatore dall'elenco dell'OdM, che deve essere assunta sempre con voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.
6. Il Mediatore sospeso in via cautelativa, o cui viene comminata la cancellazione dall'elenco dell'OdM, verrà immediatamente sostituito nelle mediazioni allo stesso affidate e non ancora definite.
7. nei casi previsti dai precedenti punti E.2 ed E.3, l'OdM si riserva il diritto di agire nei confronti del Mediatore per l'eventuale risarcimento dei danni, che potrebbero derivare dalla sua condotta.
8. in ogni caso, tenuto conto della imprescindibile esigenza di garantire la qualità, la professionalità e la competenza dei mediatori, l'iscrizione e la permanenza nell'elenco dei mediatori è subordinata ad una valutazione secondo le modalità definite dal Consiglio Direttivo dell'OdM.

## **F. Violazioni del Codice Etico**

Il Mediatore che non rispetti le norme sopra indicate verrà sostituito immediatamente nella procedura in corso e se del caso, verrà cancellato dalle liste nel rispetto dell'art. 11 del Regolamento di procedura e dall'art. 10 dello Statuto dell'OdM.

Il suo comportamento verrà deferito al Consiglio Distrettuale di Disciplina del Collegio / Ordine di appartenenza.